



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Il Dirigente generale

Palermo, Prot. n. 21518 del 31.5.2021

Ai gestori degli impianti di stoccaggio, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti

Alle SRR dell'Isola

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana

e, p.c. Al Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità

Alle Prefetture dell'Isola

Oggetto: Raccomandazioni per la gestione degli impianti e per la prevenzione del rischio incendi.

Nell'anno 2017, preso atto che il ripetersi di episodi di incendi in impianti di stoccaggio, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti aveva assunto le dimensioni di un vero e proprio fenomeno nazionale, la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati ha avviato una inchiesta intesa ad approfondire tali avvenimenti.

Per delineare un quadro preciso degli eventi la Commissione ha rivolto istanza a tutte le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e alle Procure della Repubblica chiedendo di riferire su quanto nelle rispettive conoscenze.

L'esito di tale attività ha confermato la portata del fenomeno che aveva già determinato l'intervento del legislatore con l'introduzione di due nuovi delitti nel contesto del d.lgs.152/2006: la combustione illecita di rifiuti e l'abbandono, il deposito incontrollato, la raccolta, il trasporto, la spedizione o comunque la gestione senza autorizzazione di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita.

Tale innovazione discendeva dalla maturata consapevolezza dell'affermata correlazione tra gli eventi incendiari e la mancata corretta chiusura del ciclo dei rifiuti.

Ulteriore previsione apportata dal menzionato decreto legislativo è contenuta nell'articolo 26/bis che introduce l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre piani di emergenza interni ed esterni.

Oltre il dato puramente numerico la Commissione ha rilevato anche il mancato allineamento dei dati pervenuti dagli interpellati dovuto principalmente alla mancata segnalazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente nei casi di incendi sviluppatasi all'interno di impianti di trattamento di rifiuti.

Preso atto dell'impossibilità di determinare in maniera esatta il dato numerico degli eventi e di fornire una spiegazione complessiva del fenomeno, sono state, comunque, tratte importanti conclusioni su quanto emerso dall'indagine effettuata e sono emersi alcuni elementi valutativi tra i quali come riferito dalla Commissione:

- la fragilità degli impianti, spesso non dotati di sistemi adeguati di sorveglianza e controllo;
- la rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico degli impianti e quindi di incrementato pericolo di incendio;

- la possibilità, determinata da congiunture nazionali e internazionali, di sovraccarico di materia non gestibile, che quindi dà luogo a incendi dolosi “liberatori”;
- la disomogeneità delle risposte investigativa e giudiziaria, associata a una elevata “cifra oscura”, genera una differenza significativa tra numero di eventi di incendio, eventi oggetto di indagine, indagini con esiti di accertamento di cause e responsabilità degli incendi; mentre, nell’ambito dei procedimenti penali instaurati, potrebbe risultare di particolare utilità la condivisione di protocolli investigativi, con diffusione su base nazionale delle migliori prassi e omogeneità negli accertamenti e nell’esercizio dell’azione penale;
- l’elevato impegno di risorse richiesto da un incendio in impianti di trattamenti di rifiuti per quanto riguarda le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, gli interventi di tutela della popolazione, i monitoraggi ambientali e le investigazioni, è tale da suggerire o imporre un investimento adeguato nella prevenzione, che sicuramente corrisponde a un interesse non solo di tutela ambientale ma anche di migliore gestione delle risorse pubbliche;
- la natura degli impianti di cui si tratta e lo svolgimento in essi di attività pericolose, richiedono una prevenzione coordinata che abbia riguardo al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, alla certificazione antincendio - e al loro rinnovo - nonché a controlli non solo documentali ma anche fisici degli impianti, numericamente adeguati.

In data 29.01.2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento ha diramato la circolare prot.1121 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” per indicare criteri operativi e gestionali riferiti particolarmente a:

- stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett.aa) del d.lgs.152/2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs.152/2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs.152/2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
- stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del d.lgs.152/2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono a ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs.152/2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs.152/2006;
- stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
- stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.

Stante l’importanza dei contenuti del suddetto documento ministeriale, si ritiene utile fare espresso richiamo agli aspetti salienti del medesimo.

Per quanto attiene alla prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti la Circolare indica che l’attività svolta presso tali impianti “*deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio dell’impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione*”.

Fondamentale è in tal senso l’adozione di adeguato piano di gestione dell’emergenza nonché l’adozione di tutte le misure atte a “*limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l’incendio si verifichi sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l’insacco*”.

Conseguentemente “*assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:*

- *l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;*
- *l’adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;*
- *il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;*

- *l'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi*".

La valutazione dei rischi viene eseguita secondo le indicazioni contenute nel d.lgs.81/2008, quelle della Comunità Europea e del Ministero del Lavoro. Dovrà procedersi alla individuazione di uno specifico "scenario" analizzando i principali fattori di criticità, quindi occorre procedere all'analisi di ciascun fattore di rischio individuato determinando la probabilità (bassa, media o alta) che si verifichi un evento incidentale e il valore del relativo danno causato dall'evento stesso. Nel caso specifico all'eventuale danno dovranno essere determinati ad esempio anche il rilascio di inquinanti e il grado di tossicità diffuso nell'area circostante.

Tra i fattori di rischio, trattandosi di rifiuti composti anche da materiale combustibile o infiammabile, rientrano l'ubicazione, la quantità e la tipologia del materiale che occorre analizzare e valutare nel dettaglio.

Le azioni da adottare possono distinguersi in misure di prevenzione (quelle che abbassano la probabilità che si verifichi l'evento) e misure di protezione (quelle che riducono o attenuano il possibile danno) sia di tipo attivo, sia passivo.

Gli effetti degli scenari incidentali e le conseguenti azioni da adottare dipendono, ovviamente, dalla tipologia del rifiuto e dalle attività svolte all'interno dell'impianto.

In ordine all'ottimizzazione dell'organizzazione interna di un impianto, "assume un ruolo determinante nella prevenzione dei rischi la predisposizione di una adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi, di modo da differenziare le aree di accettazione in ingresso, le aree di stoccaggio e di lavoro; in tal modo, oltre a limitare l'incidenza dei rischi infortunistici, è possibile contribuire a mitigare altre tipologie di rischio o, quantomeno, a contenere i danni in caso di incendio, soprattutto se è prevista una vera e propria compartimentazione di tali aree. In questo senso, differenziare in modo chiaro, con apposita segnaletica e cartellonistica, le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, rappresenta un'azione di prevenzione fondamentale. La differenziazione delle aree destinate allo stoccaggio è necessaria anche per prevenire incidenti dovuti ad eventuali contatti tra sostanze tra loro incompatibili, e pertanto deve tenere conto anche della natura e della pericolosità dei rifiuti".

Riguardo all'ottimizzazione delle tecniche normalmente in uso per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, il Ministero rileva che *"occorre in primo luogo assicurare che i rifiuti vengano stoccati in sicurezza, prima di essere avviati ad una successiva fase di trattamento nell'ambito dello stesso impianto o in altri impianti terzi. In proposito, anche differenziare i rifiuti in base alla loro natura solida o liquida, si inserisce nel quadro generale dell'azione di prevenzione del rischio"*, indicando specifici avvertimenti per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi e per lo stoccaggio di rifiuti in fossa.

Altro tema affrontato è quello della doverosa e appropriata formazione del personale che opera negli impianti di gestione dei rifiuti che *"si evidenzia ... deve essere adeguatamente informato e formato, in ottemperanza agli artt.36 e 37 del d.lgs.81/2008. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all'individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, che dovranno ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico, secondo le indicazioni dell'art.36, comma 9, del d.lgs.81/2008"*.

Massima attenzione deve essere rivolta al controllo e al monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore, per tali aspetti è fondamentale che *"il gestore dell'impianto individui le possibili cause e le condizioni che possono favorirne l'innesco, al fine di adottare idonee precauzioni allo sviluppo e propagazione dell'incendio. Per evitare in particolare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e gli eventuali danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti laddove possibile, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili"* e, inoltre, *"se i rifiuti vengono mantenuti entro livelli di temperatura e umidità appropriati per il relativo processo, i*

rischi di combustione spontanea possono essere limitati al minimo, in particolare laddove il trattamento avvenga all'aperto".

Ancora, nell'affrontare il tema delle misure di protezione attiva ulteriore raccomandazione è dedicata alla dotazione presso gli impianti, in aggiunta agli estintori portatili di adeguata capacità estinguente, di estintori carrellati, di impianti idrici antincendio e di altri impianti di spegnimento manuali e automatici.

Sempre in tema di prevenzione, i gestori devono curare una regolare manutenzione delle aree adibite agli stoccaggi (compresi fusti, serbatoi e bacini di contenimento) e all'eventuale trattamento dei rifiuti, degli impianti tecnologici in base alle cadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge, dei mezzi d'opera e degli eventuali **impianti di protezione antincendio**.

Qualora l'attività ricada tra quelle previste dal DPR 151/2013 gli aspetti inerenti al rischio incendi dovranno essere trattati con le procedure previste dal succitato Decreto, analizzando le possibili sorgenti di innesco e tutte le possibili azioni di contrasto alla diffusione compreso la compartimentazione e l'interposizione di muri tagliafuoco, schermi o barriere da calcolare specificatamente in funzione delle caratteristiche delle superfici radianti.

Considerato l'approssimarsi della stagione estiva, si invita quanti in indirizzo ad attuare con la dovuta diligenza le misure riferite, con particolare riguardo all'azione di mitigazione del potenziale effetto dei fattori predisponenti l'innesco degli incendi.

Nella considerazione che la gestione dell'emergenza richiede l'intervento coordinato di più Enti e organismi, i gestori, dovranno trasmettere i suddetti elaborati, indicanti le misure di prevenzione e protezione adottati e/o da avviare, in quest'ultimo caso indicando i tempi, a tutti i Soggetti che potrebbero avere un ruolo nella gestione emergenziale.

Il Dirigente Generale
Foti